

NUOVI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI: SARA' VERAMENTE UNA SEMPLIFICAZIONE ?

Il recente DPR 151/2011 ha modificato la disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi, introducendo importanti cambiamenti, soprattutto a carico dei tecnici progettisti e certificatori

Il 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il DPR n. 151 del 01/08/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (...)".

Si tratta del nuovo regolamento di riordino delle procedure di prevenzione incendi, contenente anche il nuovo elenco delle attività soggette, riveduto ed aggiornato con l'introduzione di nuove attività e l'accorpamento o soppressione di altre ormai non più rispondenti alle moderne realtà produttive.

L'obiettivo del legislatore sarebbe quello di rendere più snello l'iter amministrativo dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, liberando risorse umane ed economiche da dedicare ad una più incisiva azione di controllo presso le attività, con particolare riguardo a quelle a rischio più elevato.

Il nuovo regolamento suddivide in tre categorie (A, B e C) le attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, come elencato nell'Allegato 1 al DPR 151/2011; le nuove categorie distinguono le attività in rapporto al rischio ed alla complessità, nonché alla presenza di specifica regola tecnica verticale.

In particolare per le attività rientranti nella categoria A, che per la loro standardizzazione non dovrebbero contenere rilevanti criticità, non è più previsto il parere preventivo da parte del Comando provinciale dei VVF.

Si realizza di fatto il principio di proporzionalità che sottopone le attività a procedure differenziate sulla base del livello di rischio e dell'esistenza di regole tecniche di riferimento.

Si ufficializza inoltre il già annunciato istituto della "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) che, per la categoria A, costituisce anche l'unico atto da esperire nei confronti del Comando dei VVF.

Scompare infine la vecchia perizia giurata, da prestare al cospetto del cancelliere del Tribunale, sostituita dall'asseverazione (modello PIN 2.1-2011) resa in carta semplice dal professionista.

Il certificato di prevenzione incendi (CPI) continuerà ad esistere solo per le attività di categoria C, uniche per le quali resterà invariata la procedura, compreso il sopralluogo finale da parte del funzionario dei Vigili del Fuoco.

Il CPI avrà durata quinquennale e sarà rinnovabile su presentazione di "Attestazione di rinnovo periodico" con cui il titolare dell'attività dichiara l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio; in caso di presenza di impianti di protezione attiva è necessaria anche l'asseverazione attestante la funzionalità ed efficienza degli impianti stessi, redatta in carta semplice da tecnico iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, art. 16 del DLgs 139/2006 (ex Legge 818/1984).

Lo schema allegato aiuta a comprendere il tipo di atto necessario per ciascuna categoria di attività in funzione delle fasi dell'iter della pratica.

La commissione sicurezza e prevenzione incendi dell'Ordine Ingegneri di Vicenza ha già organizzato un primo incontro di approfondimento e chiarimento con il Comandante dei VVF di Vicenza ing. Giuseppe Lomoro (28/10/2011).

Nell'occasione sono emerse alcune criticità legate alle nuove procedure ed al nuovo sistema di codifica delle attività soggette.

Il Comandante ha inoltre commentato le risposte ai quesiti pervenuti dagli iscritti (quesiti e risposte sono scaricabili dal sito dell'Ordine alla pagina

http://www.ordine.ingegneri.vi.it/ordine_news.php); in particolare sono emerse alcune considerazioni meritevoli di specifico approfondimento:

- i diesel tank (attività 12 se depositi e attività 13 se distributori¹) costituiscono ora attività soggetta ai controlli VVF, se di capacità >1000 litri, indipendentemente dall'attività esercitata nel sito di installazione; decade pertanto l'esenzione per le attività di azienda agricola, cava e cantiere di cui al Decreto 19/03/1990;
- attività 65 – locali di spettacolo e trattenimento sia a carattere pubblico che privato con capienza >100 persone, ovvero con superficie lorda al chiuso >200 m²; si nota che la nuova definizione fa rientrare tra le attività soggette tutti i locali (pubblici e privati) che pur avendo capienza <100 persone occupano superfici lorde >200 m²; l'escamotage spesso usato da alcuni gestori nel dichiarare una capienza ridotta viene ora vanificato; molti locali esistenti, prima non rientranti tra le attività soggette, avranno ora un anno di tempo per esperire la pratica di prevenzione incendi;
- attività 9 – officine e laboratori di saldatura con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura: la nuova definizione fa esplicito riferimento agli "*addetti alla mansione di saldatura*" e non al totale dei dipendenti o al numero di postazioni di saldatura, come era stato diversamente interpretato negli scorsi anni;
- attività 73 – edifici e complessi edilizi caratterizzati da promiscuità strutturale, vie di esodo e impiantistica (di servizio, tecnologica o antincendio) di superficie >5000 m²: per i grandi capannoni industriali divisi in porzioni ed occupati da diverse attività, sarà necessario avviare la pratica di prevenzione incendi (categoria B oppure C) per il complesso condominiale, oltre che per le eventuali singole attività;
- attività 75 – autorimesse pubbliche e private: il parametro di riferimento non è più il numero di autoveicoli ma la superficie lorda coperta (comprese quindi le corsie di manovra ed i vani accessori) dell'autorimessa stessa; agli effetti dell'assoggettabilità non è quindi più determinante la superficie specifica di parcheggio.

Si attende ora la pubblicazione del decreto attuativo del DPR 151/2011 (come previsto dall'art. 2 comma 7), che sostituirà il DM 04/05/1998, sulle modalità di presentazione delle istanze, relativi allegati e contenuti minimi dei progetti di prevenzione incendi.

Anche questo nuovo decreto avrà un'occasione di approfondimento in un prossimo incontro tecnico.

Seguiamo gli sviluppi ...

Dicembre 2011

ing. Marco Di Felice

¹ - Resta valida la classificazione generale e la suddivisione nei 4 casi, illustrata nell'articolo pubblicato sul numero 38 (agosto 2010) di "Professione Ingegnere", con l'eccezione dell'assoggettabilità ai controlli da parte dei VVF.